

VERBALE NON CONTESTUALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA DI SOCIETA' PER AZIONI QUOTATE

N. 19.205 di Repertorio 7.360 di Raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2022 duemilaventidue il mese di gennaio il giorno 18 diciotto.
In Milano nella casa in Via privata Giovanni Bensi n. 12/5.

Avanti a me dott. avv. Amedeo Venditti, Notaio residente in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il dott. Avv. Roberto Maggio, nato a Cuornè il 20 aprile 1969 e domiciliato per la carica in Milano, via privata Giovanni Bensi n. 12/5, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire nella sua qualità di Amministratore Delegato e nell'interesse della società

"INNOVATEC S.P.A."

con sede in Milano, via privata Giovanni Bensi n. 12/5, con il capitale sottoscritto e versato di Euro 10.162.087,45 (diecimilionicosessantaduemilaottantasette virgola quarantacinque) come dichiarato dal comparente, diviso in numero 93.077.858 (novantatremilionisettantasettemilaottocentocinquantotto) azioni ordinarie prive dell'indicazione espressa del valore nominale, ammesse alla negoziazione su Euro-next Growth Milan (già AIM Italia), sistema multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 08344100964, R.E.A. MI-2019278, dichiara di intervenire al presente atto al fine di sottoscrivere il verbale per atto pubblico, redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 codice civile, dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della società stessa tenutasi in data odierna in Milano, Via privata Giovanni Bensi n. 12/5, in unica convocazione, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 - come ancora in vigore ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 - giusta l'avviso di cui infra per discutere e deliberare sull'Ordine del Giorno pure infra riprodotto, della cui verbalizzazione sono stato incaricato - come risulta anche dal resoconto che segue - io Notaio, alla quale ho assistito senza soluzione di continuità, assemblea che si è svolta nel seguente modo (il resoconto è con il tempo verbale presente).

Ai sensi dell'art. 18), secondo comma, dello statuto sociale vigente, alle ore 11.08 undici e otto minuti assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. dott. Elio Cosimo Catania il

quale, nella sua predetta qualità, dopo aver richiesto a me Notaio di redigere il verbale della riunione (nessuno si oppone), ringrazia coloro che sono intervenuti per teleconferenza in questo periodo di emergenza sanitaria, certo della comprensione di tutti e che ci si possa di nuovo ritrovare di persona con tutti al più presto, quindi informa, comunica, attesta e dà atto che:

- l'odierna assemblea ordinaria e straordinaria, indetta con delibera del Consiglio di amministrazione del 21 dicembre 2021, è stata regolarmente convocata in unica convocazione per oggi, alle ore 11 undici, in questo luogo, a norma di legge e di statuto mediante avviso messo a disposizione in data 23 dicembre 2021 sul sito internet della società all'indirizzo web <http://www.innovatec.it>, Sezione "Governance, Assemblea Azionisti 2022", pubblicato in medesima data per estratto sul quotidiano a diffusione nazionale "Italia Oggi" a pag. 34 e con le altre modalità previste dai regolamenti vigenti applicabili (avviso a Borsa Italiana S.p.A. in data 24 dicembre 2021, meccanismo di diffusione autorizzato e gestito da Spafid Connect S.p.A. "eMarket SDIR" consultabile su www.emarketstorage.com), nonché depositato presso la sede sociale della Società, unitamente alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Straordinaria

1. ampliamento del numero massimo dei consiglieri da sette a undici componenti; relativa modifica statutaria;

Parte Ordinaria

1. determinazione del numero di amministratori in carica in otto con nomina di un nuovo consigliere di amministrazione, nel rispetto del principio dell'equilibrio tra i generi.

-

Proseguendo, il Presidente comunica, fa constare e dà atto che:

- ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 - come ancora in vigore ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, l'avviso di convocazione ha previsto che lo svolgimento della riunione avvenga mediante mezzi di telecomunicazione e che la partecipazione degli Azionisti all'odierna Assemblea avvenga esclusivamente mediante delega al Rappresentante Designato, individuato, ai sensi di legge, nell'avv. Marzio Molinari;

- anche l'art. 16 dello statuto sociale prevede che l'intervento all'assemblea possa avvenire mediante mezzi di telecomunicazione audio/video;

- i mezzi di telecomunicazione adottati garantiscono l'identificazione

dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto

ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 suddetto;

- la riunione di svolge in coerenza con quanto previsto dalle Massime n. 187 e 188 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano e nel rispetto delle prescrizioni stabilite nello statuto sociale e nella suddetta normativa applicabile (in particolare ai sensi dell'art. 106 citato "senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il Notaio");

- sono attualmente presenti in presenza e/o collegamento audio/video:

* per l'Organo amministrativo sono presenti in sala l'Amministratore Delegato dott. Avv. Maggio Roberto, mentre il Presidente dott. Elio Cosimo Catania e gli amministratori prof. Eugenio D'Amico e ing. Mario Gamberale sono collegati in teleconferenza;

* per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente sig. rag. Renato Bolongaro ed i Sindaci effettivi dott. Gianluigi Grossi e Fabio Margara, dato atto che il Presidente è collegato in teleconferenza;

* per il Rappresentante Designato, è presente l'avv. Marzio Molinaro, collegato in teleconferenza;

persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità e la legittimazione.

Il Presidente comunica, inoltre, che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta ad Euro 10.162.087,45 (diecimilionicentosessantaduemilaottantasette virgola quarantacinque) come dichiarato dal componente, diviso in numero 93.077.858 (novantatremilionisettantasettemilaottocentocinquantotto) azioni ordinarie prive dell'indicazione espressa del valore nominale e non sono state emesse azioni o altri titoli con limitazioni del diritto di voto o con voto plurimo;

- le azioni della società sono ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan (già AIM Italia), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (ISIN IT0004981038) e la società risulta un emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("T.U.F."), come definiti dall'art. 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti);

- la società non ha in portafoglio azioni proprie;

- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della società, l'elenco nominativo degli azionisti titolari di una partecipazione diretta o indiretta, pari o superiore al cinque per cento del capitale sociale (come previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan), è il seguente:

* Pietro Colucci, titolare indirettamente di n. 42.951.421 (quarantadue-

milioninovecentocinquantunomilaquattrocentoventuno) azioni ordinarie, pari circa al 46,15% (quarantasei virgola quindici per cento) del capitale sociale, di cui attraverso la controllata "Sostenya Group S.r.l.", con sede in Milano, n. 42.515.651 (quarantaduemilionicinquecentoquindicimilaseicentocinquantuno) azioni ordinarie, pari circa al 45,68% (quarantacinque virgola sessantotto per cento) del capitale sociale e attraverso la controllata "Gruppo Waste Italia S.r.l." con sede in Milano, n. 435.770 (quattrocentotrentacinquemilasettecentosettanta) azioni ordinarie, pari circa allo 0,47% (zero virgola quarantasette per cento);

- ai sensi dell'art. 2341 *ter* codice civile comunica che per quanto a conoscenza del Consiglio di Amministrazione non esistono patti parasociali rilevanti;

prosegue il Presidente dichiarando che:

- la Società, come anticipato, ha nominato l'Avv. Marzio Molinari, con studio in Gallarate, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("T.U.F.");

- è stata accertata la legittimazione all'intervento in Assemblea, attraverso l'esame delle comunicazioni emesse dall'intermediario autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nonché acquisendo agli atti della società le deleghe; dato atto che tali controlli sono stati effettuati, sotto la supervisione del Presidente, dal Rappresentante Designato e da personale della società, appositamente incaricato;

il Presidente quindi:

- invita il Rappresentante Designato per conto di ciascun titolare del diritto di voto a dichiarare l'eventuale sua carenza di legittimazione al voto (nessuna dichiarazione viene resa);

- fa presente che il Rappresentante Designato non ha comunicato di avere eventuali interessi rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 135-*undecies*, comma 4, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("T.U.F.");

- attesta quindi che in questo momento il Rappresentante Designato Avv. Marzio Molinari, sopra indicato, presente in teleconferenza, è portatore di una delega ricevuta, e non revocata, con relative istruzioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, dall'azionista "Sostenya Group S.r.l.", con sede in Milano, rappresentante n. 42.515.651 (quarantaduemilionicinquecentoquindicimilaseicentocinquantuno) azioni ordinarie aventi diritto di voto pari al 45,68% (quarantacinque virgola sessantotto per cento) circa delle complessive numero 93.077.858 (novantatremilionisettantasettemilaottocentocinquantotto) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale aventi diritto di voto alla data odierna, riservandosi di comunicare nel corso dell'Assemblea, prima delle votazioni, eventuali dati aggiornati sulle presenze.

Il Presidente dichiara pertanto l'odierna Assemblea ordinaria e straordinaria regolarmente costituita in unica convocazione per discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno sopra riportato, alla cui trattazione nessuno si oppone.

Ancora il Presidente:

- invita coloro che intendessero scollegarsi dalla teleconferenza nel corso dell'Assemblea, in qualsiasi momento, anche solo temporaneamente, di dichiararlo alla Presidenza ed al Notaio, in special modo in caso di prossimità di una votazione;

- comunica che non è stata predisposta la registrazione dell'assemblea e, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. 679/2016 GDPR, i dati dei partecipanti all'assemblea sono raccolti e trattati dalla società ai soli fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari e non saranno poi conservati;

- fornisce altresì alcune indicazioni per consentire il corretto svolgimento dei lavori Assembleari e informa che le votazioni si svolgeranno con voto palese, mediante richiesta da parte del Presidente al Rappresentante Designato di esprimere i voti favorevoli, i voti contrari e le astensioni, con identificazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute, su ogni proposta in deliberazione all'ordine del giorno; il voto sarà accertato dal Presidente con l'assistenza del Notaio.

Il Presidente, quindi, comunica e fa presente che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli obblighi e gli adempimenti anche informativi previsti, essendo la relativa documentazione rimasta depositata nei termini e con le modalità stabilite dalla vigente normativa e, in particolare:

* la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno di parte ordinaria e straordinaria,

* le dichiarazioni del candidato Consigliere di accettazione della candidatura, attestante altresì l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente per la carica di amministratore di società, nonché del suo *curriculum vitae* personale e professionale e l'altra documentazione di corredo con le proposte di delibera,

la documentazione sopra elencata è stata depositata e lo è tuttora, presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società all'indirizzo web <http://www.innovatec.it>, Sezione "Governance, Assemblea Azionisti 2022", a partire dal 23 dicembre 2021 (di ciò è stato dato avviso a Borsa Italiana S.p.A. in data 24 dicembre 2021, meccanismo di diffusione autorizzato e gestito da Spafid Connect S.p.A. "eMarket SDIR" consultabile su www.emarketstorage.com);

tutta la documentazione sopra elencata è stata, quindi, resa disponi-

bile e messa a disposizione di tutti i destinatari, pertanto ne viene omessa la lettura, come di prassi (nessuno si oppone) e verrà allegata in copia come da elenco alla fine del presente verbale dell'assemblea.

Infine, il Presidente informa che:

- non sono pervenute, ai sensi dell'art. 12) dello statuto sociale vigente, domande di integrazione delle materie da trattare.
- non è consentito al Rappresentante Designato, anche se delegato ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, proporre domande diverse dalla mera espressione di voto sulle proposte di delibera in base alle istruzioni ricevute.

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del primo e unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria recante *"1. ampliamento del numero massimo dei consiglieri da sette a undici componenti; relativa modifica statutaria;"*.

Il Presidente dapprima ricorda che, come riferito in apertura di assemblea, tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi ai punti all'ordine del giorno sono stati pubblicati nei termini di legge sul sito internet della società e depositati presso la sede sociale e di ciò è stato dato avviso a Borsa Italiana S.p.a.

Il Presidente, richiamato quanto già illustrato nella Relazione del Consiglio, espone i motivi che rendono opportuno aumentare il numero massimo dei membri del Consiglio di Amministrazione, in particolare al fine di dotare la Società del contributo di soggetti di grande professionalità e con approfondite conoscenze nei settori nei quali opera il Gruppo a ragione dei recenti mutati assetti organizzativi e delle conseguenti mutate necessità strategiche, gestionali ed organizzative di quest'ultimo.

L'Assemblea è pertanto chiamata a deliberare la proposta di ampliamento da sette ad undici del numero massimo dei consiglieri con la conseguente modifica dell'art. 26 del vigente statuto.

Il Presidente fa infine presente che la proposta modifica dello statuto non attribuisce diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 codice civile.

Sulla base di quanto sopra esposto, il Presidente invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul primo punto della parte straordinaria all'ordine del giorno in discussione infra trascritta, in linea con la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, che quindi io Notaio mi accingo a leggere:

"Signori Azionisti,

l'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Società:

- *udito e approvato quanto esposto dal Presidente;*
- *acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale;*

- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;

delibera

1)

di aumentare il numero massimo dei membri del Consiglio di Amministrazione portandolo dagli attuali sette ad undici membri;

2)

di modificare di conseguenza, il primo comma dell'articolo 26 dello Statuto sociale, come segue:

"Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri. Tutti i membri dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del TUF."

fermo ed invariato il resto dell'articolo;

3)

di prendere atto che la modifica statutaria di cui alla deliberazione sopra assunta è subordinata alla relativa iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2436 codice civile e pertanto produrrà i suoi effetti propri dopo l'iscrizione medesima."

Il Presidente ringrazia ed a questo punto invita il Collegio Sindacale ad esprimere il proprio parere.

Il Presidente del Collegio Sindacale rag. Renato Bolongaro, a nome del Collegio Sindacale, ritenendo che la proposta di delibera suddetta sia conforme ai sensi dell'art. 2403 codice civile, esprime parere favorevole alla suddetta proposta.

Il Presidente ringrazia.

A questo punto il Presidente, dichiara aperta la discussione.

Il Presidente nessun chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente;
- invita l'assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 11.20 undici e venti minuti) e chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario e chi si astiene, con indicazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: 100% delle azioni presenti;

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno.

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore 11.22 undici e ventidue minuti con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

Il Presidente ringrazia e prosegue.

Terminato l'esame della parte straordinaria dell'ordine del giorno, e nessuno chiedendo la parola con riferimento a detto argomento, il Presidente dichiara che l'assemblea prosegue in sede ordinaria, con la trattazione del relativo unico punto all'ordine del giorno, richiamando tutte le comunicazioni e precisazioni date in sede di apertura dei lavori assembleari di parte straordinaria.

Il Presidente non essendo intervenute variazioni nelle presenze degli azionisti rispetto a quanto comunicato in precedenza, conferma che l'assemblea risulta validamente costituita in sede ordinaria in unica convocazione e può deliberare sul relativo argomento all'ordine del giorno, alla cui trattazione nessuno si oppone.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo e unico punto all'ordine del giorno della parte ordinaria recante *"1. determinazione del numero di amministratori in carica in otto con nomina di un nuovo consigliere di amministrazione, nel rispetto del principio dell'equilibrio tra i generi"*.

Il Presidente dapprima ricorda che, come riferito in apertura di assemblea, tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi ai punti all'ordine del giorno sono stati pubblicati nei termini di legge sul sito internet della società e depositati presso la sede sociale e di ciò è stato dato avviso a Borsa Italiana S.p.a.

Il Presidente, richiamato quanto già illustrato nella Relazione del Consiglio, rende quindi noto che l'azionista Sostenya Group S.r.l. ha proposto di ampliare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 7 a 8 e di promuovere un Consiglio di Amministrazione il più possibile conforme alle best practice internazionali per la parità di trattamento e di opportunità tra i generi. Inoltre, la figura proposta, la dott.ssa Camilla Colucci, ha un'elevata *expertise* nel campo della *circular economy* in quanto fondatrice e Consigliere Delegato della società benefit Circularity S.r.l. società collegata (20,16%) attiva nell'offerta di servizi innovativi alle imprese per l'ottimizzazione del consumo di risorse e la riduzione degli scarti nei sistemi produttivi.

Il Presidente ricorda e precisa che non trova applicazione la procedura del voto di lista di cui all'art. 26 dello Statuto Sociale, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione. Pertanto, come previsto dall'art. 26 dello Statuto Sociale suddetto, per la nomina degli Amministratori per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento del voto di lista, l'Assemblea Ordinaria deli-

bera con le maggioranze di legge.

Il Presidente fa infine presente che la nomina del nuovo amministratore aggiuntivo sarà subordinata e avrà decorrenza con l'iscrizione nel registro delle imprese della modifica dello Statuto Sociale sopra approvata nella parte straordinaria.

Il Presidente ricorda e dà atto che sia il *curriculum vitae* della candidata che l'altra documentazione di corredo sono stati resi pubblici, ai sensi di legge, prima dell'odierna Assemblea e sono contenuti nel fascicolo che verrà allegato al presente verbale come infra specificato.

Il Presidente sottopone, quindi, all'Assemblea la proposta di nominare nella carica di amministratore la dott.ssa Camilla Colucci, in considerazione del *curriculum* e delle dichiarazioni rilasciate dalla medesima in ordine a:

- i) disponibilità ad accettare la carica;
- ii) inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno stato membro dell'Unione Europea;
- iii) possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previste dalla legge e da altre disposizioni applicabili;

che resterà in carica fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, che nell'Assemblea del 3 febbraio 2021 sono stati nominati per tre esercizi "con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica", ossia a quello che si chiuderà il 31 dicembre 2023, e dato atto che comunque:

- risulta rispettato il requisito stabilito dall'art. 6 bis Parte Prima del Regolamento *Euronext Growth Milan* (già AIM Italia) in quanto già un altro amministratore possiede i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

- risulta rispettato il requisito stabilito dall'art. 6 bis Parte Prima del Regolamento *Euronext Growth Milan*, in quanto tutti gli amministratori possiedono i requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 147 *quinquies* del T.U.F. (per il quale "i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica");

- risulta rispettato il principio di equilibrio tra i generi come disciplinato dalla vigente normativa (L. 12 luglio 2011, n. 120 come succ. modif. dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160), che la società intende applicare in base alle best practice internazionali per la parità di trattamento e opportunità tra i generi, in quanto già un altro amministratore appar-

tiene al genere meno rappresentato.

Sulla base di quanto sopra esposto, il Presidente invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul primo punto della parte straordinaria all'ordine del giorno in discussione infra trascritta, in linea con la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, che quindi io Notaio mi accingo a leggere:

"Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società:

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente;

- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- visti gli articoli 2383 codice civile e 26), come sopra modificato, dello statuto sociale;

- visto l'art. 147 quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cd. TUF) con riguardo ai requisiti di onorabilità della candidata;

- vista la Legge 12 luglio 2011, n. 120 come succ. modif. dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160;

- visti i documenti di corredo della candidata ed, in particolare, gli attuali incarichi detenuti dalla medesima in Società diverse da Innovatec S.p.a., nonché la dichiarazione d'inesistenza a suo carico delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 del Codice Civile e di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno stato membro dell'Unione Europea;

- con decorrenza dalla data di efficacia della sopra deliberata modifica del primo comma dell'art. 26 dello Statuto Sociale,

delibera

(i) di determinare in 8 (otto) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società;

(ii) di nominare nella carica di amministratore della società la sig. Dott.ssa Camilla Colucci, nata a Napoli il 20 marzo 1994, domiciliata a Milano, Via Giovanni Bensi n. 12/5, codice fiscale CLC CLL 94C60 F839T, cittadina italiana;

(iii) di determinare che l'amministratore così nominato resterà in carica fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione."

Il Presidente ringrazia ed a questo punto invita il Collegio Sindacale ad esprimere il proprio parere.

Il Presidente del Collegio Sindacale rag. Renato Bolongaro, a nome del Collegio Sindacale, ritenendo che la proposta di delibera suddetta sia conforme ai sensi dell'art. 2403 codice civile, esprime parere favorevole alla suddetta proposta.

Il Presidente ringrazia.

A questo punto il Presidente, dichiara aperta la discussione.

Il Presidente nessun chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente;
- invita l'assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 11.29 undici e ventinove minuti) e chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario e chi si astiene, con indicazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: 100% delle azioni presenti;

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno.

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore 11.30 undici e trenta minuti con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

Esauriti così gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea e ringrazia gli intervenuti tutti alle ore 11.32 undici e trentadue minuti, dando un caloroso benvenuto al nuovo amministratore con l'augurio di un proficuo lavoro.

Il Presidente consegna a me Notaio:

- la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno di parte ordinaria e straordinaria, che al presente verbale allego come parte integrante sotto la lettera "A";
- il fascicolo contenente la documentazione e le dichiarazioni rilasciate dalla candidata amministratrice, unitamente al *curriculum vitae* e all'altra documentazione di corredo, che al presente verbale allego come parte integrante, in un unico fascicolo, sotto la lettera "B";
- lo statuto sociale aggiornato, destinato ad avere efficacia, tenuto conto di quanto deliberato dall'assemblea straordinaria di cui al presente verbale, dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese, che al presente verbale allego come parte integrante sotto la lettera "C".

Del presente atto io Notaio ho dato lettura al componente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 11.42 undici e quarantadue minuti, omessa la lettura di quanto allegato al presente atto per volontà della parte stessa.

Consta il presente atto di sei fogli scritti sopra diciannove pagine e fin qui della pagina venti in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte da me notaio.

F.to Roberto Maggio

Amedeo Venditti Notaio (l. s.)

Alegrito Adem. 19205/7360 di rep.

Innovatec S.p.A.

Sede in Milano, via G. Berzi 12/5

Capitale sociale pari ad Euro 10.162.087,45 iscritta al Registro delle Imprese di

Milano Monza Brianza Lodi al n al n. 08344100964



I N N O V A T E C
E M E R A C E I N N O V A T I O N

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA**

DEL 18 GENNAIO 2022

Vincenzo Jovanovic

21/01/22

Signori Azionisti,

il presente documento ("Relazione") è stato predisposto in relazione all'Assemblea degli Azionisti di Innovatec S.p.A. ("Innovatec", "Emittente", "Società") convocata in Milano, via G. Bensi 12/5, per il giorno 18 gennaio 2022, alle ore 11.00 per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

Parte straordinaria:

1. Ampliamento del numero massimo dei consiglieri da sette a undici componenti; relativa modifica statutaria.

Parte ordinaria:

1. Determinazione del numero di amministratori in carica in otto con nomina di un nuovo consigliere di amministrazione, nel rispetto del principio dell'equilibrio tra i generi.

Si precisa che, poichè a ragione dell'emergenza del Covid 19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della società, nonché ai sensi dell'art. 106 del D.L. 18 del 17 marzo 2020, come da ultimo prorogato, la riunione assembleare si svolgerà con l'intervento in assemblea dei soci esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") con le modalità indicate nell'avviso di convocazione debitamente pubblicato, la presente relazione illustrativa viene redatta, per quanto occorra, con la sufficiente analiticità e dettaglio al fine di consentire, da parte dei soci, un responsabile e consapevole esercizio del diritto di conferimento di delega al Rappresentante Designato.

PARTE STRAORDINARIA

1. Ampliamento del numero massimo dei consiglieri da sette a undici componenti; relativa modifica statutaria.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea, viene sottoposta alla Vostra approvazione la proposta di ampliamento del numero massimo dei consiglieri con la conseguente modifica dell'art. 26 del vigente statuto.

La proposta di aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, si rende opportuna al fine di dotare la Società del contributo di soggetti di grande professionalità e con approfondite conoscenze nei settori nei quali opera il Gruppo a

ragione dei recenti mutati assetti organizzativi e delle conseguenti mutate necessità strategiche, gestionali ed organizzative di quest'ultimo.

Confronto fra Testo Vigente e Modifica

Articolo 26 – vigente	Articolo 26 – proposta
<p>Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri. Tutti i membri dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del TUF.</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di <u>sette</u> <u>undici</u> membri. Tutti i membri dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del TUF.</p>
<p>Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla durata in carica.</p>	<p>Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla durata in carica.</p>
<p>Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.</p>	<p>Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.</p>
<p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.</p>	<p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.</p>
<p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p>	<p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p>
<p>Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.</p>	<p>Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.</p>
<p>Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.</p>	<p>Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.</p>
<p>Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.</p>	<p>Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.</p>
<p>Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria</p>	<p>Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria</p>

Handwritten signature

<p>responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>Resta inteso che in caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM Italia, almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, che sia stato preventivamente individuato o positivamente valutato dal Nominated Adviser, ai sensi del Regolamento AIM Italia.</p> <p>Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.</p> <p>Risulta inoltre eletto un Consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.</p> <p>Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.</p> <p>Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal</p>	<p>responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>Resta inteso che in caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM Italia, almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, che sia stato preventivamente individuato o positivamente valutato dal Nominated Adviser, ai sensi del Regolamento AIM Italia.</p> <p>Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.</p> <p>Risulta inoltre eletto un Consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.</p> <p>Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.</p> <p>Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal</p>
---	---

<p>primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.</p> <p>Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p> <p>In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge. In particolare, per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e di statuto senza osservare il procedimento sopra previsto.</p>	<p>primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.</p> <p>Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p> <p>In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge. In particolare, per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e di statuto senza osservare il procedimento sopra previsto.</p>
---	---

La proposta modifica dello statuto non attribuisce diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 codice civile.

PARTE ORDINARIA

1. Determinazione del numero di amministratori in carica in otto con nomina di un nuovo consigliere di amministrazione, nel rispetto del principio dell'equilibrio tra i generi.

Handwritten signature

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea, si rende noto che l'azionista Sostenya Group S.r.l. ha proposto di ampliare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 7 (sette) a 8 (otto) e di promuovere un Consiglio di Amministrazione il più possibile conforme alle best practice internazionali per la parità di trattamento e di opportunità tra i generi. Inoltre, la figura proposta, la dott.ssa Camilla Colucci, ha un'elevata expertise nel campo della circular economy in quanto fondatrice e Consigliere Delegato della società benefit Circularity S.r.l. società collegata (20,16%) attiva nell'offerta di servizi innovativi alle imprese per l'ottimizzazione del consumo di risorse e la riduzione degli scarti nei sistemi produttivi.

La nomina del nuovo amministratore aggiuntivo sarà subordinata e avrà decorrenza con l'iscrizione nel registro delle imprese della modifica dello Statuto Sociale, in approvazione nella parte straordinaria, in forza del quale il nuovo art. 26 stabilirà che *"Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di undici membri"*.


Quanto alle modalità tecniche per la nomina del nuovo consigliere, si precisa che non trova applicazione la procedura del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione. Pertanto, come previsto dall'art. 26 dello Statuto Sociale, per la nomina degli Amministratori per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento del voto di lista, l'Assemblea Ordinaria delibera con le maggioranze di legge.

Ogni azionista di Innovatec ha diritto di formulare proposte in materia e relative candidature. I signori Azionisti che intendano, pertanto, avanzare proposte di nomina del componente aggiuntivo del Consiglio di Amministrazione sono invitati a presentare la relativa candidatura accompagnata: (i) dal curriculum vitae professionale del candidato; nonché (ii) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente per l'assunzione della carica. Inoltre, con riferimento all'art. 6 del D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 183, che ha modificato l'art. 2383 codice civile, il candidato dovrà presentare la propria dichiarazione circa l'inesistenza a suo carico delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 del Codice Civile e di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno stato membro dell'Unione Europea. Ai sensi dello Statuto Sociale, gli Amministratori così nominati scadranno insieme con quelli attualmente in carica e, quindi, alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023.

La presente Relazione sarà depositata presso la sede legale della Società in Milano, via G. Bensi 12/5 e Borsa Italiana S.p.A. nei termini e nelle forme di legge, e sarà altresì disponibile sul sito internet all'indirizzo web: www.innovatec.it - sezione Governance.

Per il Consiglio di Amministrazione
Avv. Roberto Maggio
Amministratore Delegato

Milano, 23 dicembre 2021



Allegato B del m. 11205/7360 di rep.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Camilla Colucci nato a Napoli , il 20/03/1994

candidato a ricoprire la carica di Amministratore di Innovatec S.p.A., ai sensi dello Statuto della medesima

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Innovatec S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Innovatec S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Innovatec S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Innovatec S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 cod. civ.;

di essere in possesso X di non essere in possesso (barrare la relativa casella¹)

- dei requisiti di indipendenza indicati all'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

di essere in possesso X di non essere in possesso (barrare la relativa casella²)

- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificato come indipendente.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della società Innovatec S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito Internet Innovatec S.p.A..

Data 23/12/2021

Firma

Camilla Colucci

¹ A norma dell'art. 147-ter, comma 4, del TUF, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, in forza del quale: "Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dagli amministratori della società di questa controllata, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che le controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."

² In aggiunta ai suindicati requisiti di indipendenza, l'art. 3 del Codice di Autodisciplina prescrive ulteriori requisiti di indipendenza.

Si riportano di seguito le disposizioni che disciplinano i requisiti di onorabilità richiesti per l'assunzione della carica di amministratore di Innovatec S.P.A. in quanto società quotata sul mercato AIM Italia

Art. 147-quinquies, comma 1, Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"):

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

Art. 148, comma 4, TUF:

Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica².

Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162:

Art. 1 – Requisiti di Professionalità

1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.
2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero;
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero;
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

² Cfr. Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, relativo ai requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.
4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
 - a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.
5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Art. 2 - Requisiti di onorabilità

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
 - a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

Handwritten signature

(iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica di sindaco nelle società di cui all'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.



CAMILLA COLUCCI

PSYCHOLOGIST,
CEO & CO-FOUNDER

CONTACTS

20 / 03 / 1994

camilla.colucci@circularity.com

Via L. Mascheroni 19
20145 - Milano, Italia

LANGUAGES



C1

B2

SKILLS

Office
ECDL
WordPress
Photoshop
SPSS

SOFT SKILLS

Creativity
Problem Solving
Team Work
Empathy
Detail Oriented

SPORT

Eventing Italian Team Rider
1st Italian Championship (2010)
3 times European Championship
(Belgium, UK, Portugal)

INTERESTS



ABOUT ME

Laureata in psicologia e specializzata in marketing e comunicazione, mi sono avvicinata alle tematiche ambientali grazie alla passione di mio padre verso l'innovazione e la sostenibilità. L'amore per l'ambiente e la fiducia verso l'acquisizione di consapevolezza mi hanno portato a credere in Circularity come mediatore a favore di un cambio di paradigma. Dalla fondazione nel 2018, ho lavorato con i miei colleghi alla creazione e implementazione della piattaforma, mettendo a punto un database geo-referenziato di oltre 20.000 aziende che costituisce la base informativa per lo sviluppo di percorsi circolari tra aziende virtuose. Credo in questo progetto perché la salvaguardia del nostro pianeta dipende fortemente da un radicale cambio di approccio che punta a considerare risorsa quello che fino ad ora era stato considerato scarto.

EDUCATION

2018-2020

Master in Psicodiagnostica - A.R.P. Milano - Università Bicocca
(WAIS-IV, WISC-IV, KABC-II, Rorschach, PAI, PAS, PAI-O, MMPI-2, T.A.T., Roberts)

2015-2017

Laurea Magistrale Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano - Corso di Laurea in "Psicologia per le organizzazioni: Marketing, Comunicazione e risorse umane"

2012-2015

Laurea Triennale Università La Sapienza, Roma - Facoltà di "Medicina e Psicologia"

EXPERIENCES



Circularity

Co-founder e Amministratore | da giugno 2018

Start Up Innovativa e Società Benefit dedicata all'economia circolare e alla sostenibilità, finalizzata al recupero e al riciclo degli scarti di produzione industriale destinati in discarica. La prima piattaforma di simbiosi industriale in Italia in grado di creare un network di percorsi virtuosi tra aziende che producono residui, sottoprodotti, EoW e aziende in grado di trasportarli, recuperarli o reintrodurli all'interno di un ciclo produttivo.



Stage | ottobre 2017 - aprile 2018

Progettazione e conduzione di ricerche qualitative e quantitative | Analisi dei dati con strumenti statistici e stesura dei report per clienti finali.



Gruppo Green Power
GRUPPO ILLUMINAZIONE SOSTENIBILE

Progetto Tesi di Laurea sperimentale | aprile - agosto 2017

Indagine sulla propensione degli italiani ad investire nelle fonti rinnovabili e analisi delle variabili che influenzano la scelta.

PROJECTS & VOLUNTEERING

Psycall - Uno Psicologo all'ascolto. | marzo - giugno 2020

Sportello di Ascolto Psicologico per supportare chiunque viva momenti di sconforto e solitudine legati all'emergenza Covid-19.

Shark Conservation and Awareness Project - Fiji | agosto 2016

Censimento degli squali | Sensibilizzazione della comunità locale | Workshop su cambiamenti climatici e specie in via di estinzione | Ripopolamento mangrovie.

Care Center - Krabi, Thailand | agosto 2015

Promozione della salute nelle scuole primarie | Insegnamento della lingua inglese

Mensa "Carità De La Salle", Rome | 2009-2012

Handwritten signature and notes on the right side of the page.

Allegato C del n. 19205/7360 di rep.

STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - CAPITALE

Articolo 1) Denominazione

È costituita una società per azioni denominata

"INNOVATEC S.P.A."

Articolo 2) Sede

La società ha sede in Milano.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dall'organo amministrativo. La pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'art. 111 *ter* disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Articolo 3) Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività economiche d'impresa:

- la progettazione, la realizzazione, la vendita, lo sfruttamento in proprio e la gestione di impianti energetici in generale e di cogenerazione alimentati da fonti di energia tradizionali e rinnovabili, nonché la produzione, fornitura e commercializzazione a terzi di energia termica ed elettrica;
- la fornitura di Servizi Energetici Integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi per la riduzione dei consumi energetici;
- garanzia contrattuale di miglioramento dell'efficienza energetica, attraverso i servizi e le attività fornite con assunzione in proprio dei rischi tecnici e finanziari, connessi all'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi concordati;
- remunerazione dei servizi energetici e delle attività fornite, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica e ai risparmi conseguiti;
- diagnosi energetiche, comprensive dei fattori di aggiustamento, con individuazione dei possibili interventi di miglioramento dell'efficienza energetica;
- verifica della rispondenza degli impianti e delle attrezzature alla legislazione e alla normativa di riferimento, anche ai fini del rispetto dell'ambiente e della sicurezza, con individuazione e realizzazione degli eventuali interventi di adeguamento e mantenimento della rispondenza ai requisiti cogenti;
- elaborazione di studi di fattibilità con analisi tecnico-economica e scelta delle soluzioni più vantaggiose in termini di efficienza energetica e di convenienza economica;
- progettazione degli interventi da realizzare, con la redazione delle specifiche tecniche;

Amministratore
R. L. C. P. S.

- realizzazione degli interventi di installazione, messa in esercizio e collaudo;
- conduzione degli impianti garantendone la resa ottimale ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica e economica;
- manutenzione ordinaria (preventiva e correttiva), degli impianti, assicurandone il mantenimento in efficienza;
- monitoraggio del sistema di domanda e consumo di energia, verifica dei consumi, delle prestazioni e dei risultati conseguiti secondo metodologie, anche statistiche, concordate con il cliente o cogenti;
- presentazione di adeguati rapporti periodici al cliente che permettano un confronto omogeneo dei consumi e del risparmio di energia per la durata contrattuale; ai fini della omogeneità del confronto devono essere inclusi anche eventuali aspetti indiretti quali le variazioni dei consumi di risorse naturali (per esempio l'acqua);
- supporto tecnico per l'acquisizione di finanziamenti;
- gestione degli eventuali incentivi;
- formazione e informazione dell'utente;
- certificazione energetica degli edifici;
- la commercializzazione di tutti i crediti derivanti dalla produzione di energie rinnovabili e/o derivanti da interventi di ottimizzazione dell'efficienza energetica di qualsiasi natura;
- la realizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione, direttamente e/o quale agente, rappresentante e/o commissionaria e non, di impianti, macchinari ed attrezzature nell'ambito delle attività previste nell'oggetto sociale;
- la vendita dell'energia elettrica e termica prodotta dagli impianti di proprietà o in gestione in qualsiasi mercato;
- il commercio di biomasse, biodiesel e altri combustibili rinnovabili e alternativi solidi e liquidi;
- la progettazione e realizzazione in conto proprio e/o per conto terzi di:
 - * impianti di stoccaggio provvisorio, di trattamento chimico-fisico quali l'inertizzazione e la sterilizzazione, la separazione, la vagliatura e la selezione di tutte le categorie e tipologie di rifiuti;
 - * impianti per lo stoccaggio definitivo in discarica controllata di rifiuti;
 - * impianti di recupero gas di discarica destinati alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, anche di proprietà di terzi;
 - * impianti per la produzione di CSS (combustibili solidi secondari);
 - * impianti di incenerimento di rifiuti/biomasse destinati anche alla produzione di energia elettrica attraverso la termovalorizzazione;

- * Impianti di compostaggio e di biodigestione aerobica e/o anaerobica con produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- * impianti di compostaggio e di biodigestione aerobica e/o anaerobica con produzione di bicomustibili gassosi e/o liquidi (i.e. biometano);
- bonifiche, depurazioni e consulenze in materia ambientale e per il recupero dei materiali per conto di terzi;
- produzione e commercio in proprio o per conto di terzi di impianti, macchinari e attrezzature per la lavorazione ed il trattamento dei rifiuti e residui;
- più in generale, la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili.

La Società, per il perseguimento dello scopo sociale, si prefigge di operare anche in veste di E.S.CO. (Energy Service Company) secondo i canoni e le filosofie indicate in sede europea ovvero di società di servizi energetici, promuovere l'ottimizzazione dei consumi energetici mediante le tecniche del T.P.F. (third party financing) per ottenere la compressione della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti con investimenti nulli per i clienti, promuovere, anche mediante corsi di formazione specialistici, la creazione e formazione di professionalità nuove nel settore del risparmio energetico, e tutelare le capacità occupazionali nel settore a favore preferibilmente di aziende industriali, Cooperative di produzione o di servizi, aziende di trasformazione agricola, aziende artigiane e comunque ad imprese sotto qualsiasi forma costituite.

La società potrà inoltre, nei limiti previsti dalla legge e purché non in via prevalente, assumere interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre società, enti ed organismi in genere; costituiti e/o costituendi, che abbiano oggetto analogo, affine o complementare al proprio.

La società potrà infine chiedere, prestando le garanzie fissate dagli istituti di credito e/o dagli Enti e/o Società erogatori, mutui, anticipazioni e finanziamenti di ogni tipo anche agevolati, compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari, bancarie e finanziarie (ivi comprese la assunzione di obbligazioni e la concessione di avalli, di fidejussioni, di pegni, di ipoteche e di altre garanzie reali anche a favore e per obbligazioni di terzi) che abbiano attinenza con l'oggetto sociale o che possano comunque facilitarne il raggiungimento, rimanendo però espressamente esclusi l'esercizio dell'attività di raccolta del pubblico risparmio, l'esercizio del credito e delle attività di intermediazione finanziaria quali il collocamento presso il pubblico di titoli ed obbligazioni, la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria, l'assunzione di partecipazioni, ai fini di collocamento, l'intermediazione in cambi, i servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito, e comunque tutte quelle attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto

Amministratore

R. M. N. M.

Legislativo n. 385/93 nonché quelle attività regolate dalla legge n. 58/1998.

Il tutto beninteso nel rispetto della vigente normativa bancaria.

Articolo 4) Durata

La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - STRUMENTI FINANZIARI - OBBLIGAZIONI

Articolo 5) Capitale sociale

Il capitale della società è di euro 10.162.087,45 (diecimillicentosesantaduemilaottantasette virgola quarantacinque) suddiviso in numero 93.077.858 (novantatremilionesettantasettemilaottocentocinquantotto) azioni ordinarie prive di valore nominale.

Esso può essere aumentato anche con conferimenti in natura o crediti e potranno essere assegnate azioni in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

L'assemblea straordinaria in data 3 febbraio 2021 ha deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione delle seguenti facoltà, da esercitarsi entro il termine di 5 anni e quindi sino al 3 febbraio 2026 e fino a un importo massimo di Euro 25.000.000 (venticinquemilioni) comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo:

a) di cui all'art. 2443 codice civile, e cioè la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale gratuitamente o a pagamento, in via scindibile, da eseguire anche in più tranches, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, con le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, eventualmente abbinando, gratuitamente o meno, alle azioni emesse, warrant che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, da offrire a scelta del Consiglio di Amministrazione: (i) in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, a pagamento, o (ii) in tutto o in parte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, e comma 5, del Codice Civile, a terzi;

ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (i) stabilire il prezzo di emissione delle azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; (ii) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su AIM Italia; (iii) dare esecuzione alle deleghe ed ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie;

b) di cui all'art. 2420-ter codice civile, e cioè la facoltà di emettere, in una o più tranches, obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant, in Euro e/o in valuta estera, ove consentito, di volta in volta nei limiti di legge, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto o con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, e quindi eventualmente da riservare in sottoscrizione a partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e investitori istituzionali di volta in volta individuati, inclusa la facoltà di decidere se procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione in mercati regolamentati italiani o esteri e ogni altra decisione connessa alle obbligazioni e ai warrant, compresa l'approvazione dei relativi regolamenti;

l'assemblea medesima ha altresì determinato i seguenti criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della delega per gli aumenti del capitale, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione:

a) con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a beni, mobili o immobili, crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, ad aziende o divisioni aziendali conferenti con l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore delle energie da fonte, sia rinnovabile che non, ivi inclusi impianti energetici e progetti di teleriscaldamento o al settore ambiente e dello smaltimento rifiuti, nonché a beni e complessi aziendali atti ad offrire servizi informatici, logistici o di altro tipo a supporto delle attività precedentemente individuate e,

b) con riferimento ai criteri per l'individuazione dei soggetti cui riservare l'offerta delle azioni, a fornitori, consulenti, ivi compresi dipendenti e collaboratori nonché amministratori della società e del Gruppo beneficiari di piani di incentivazione e remunerazione, eventuali partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio-lungo periodo (anche persone fisiche) ed investitori istituzionali, sia "investitori qualificati" italiani o esteri, sia altre categorie di investitori, nel rispetto ove necessario di tutte le disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili anche all'estero, in tema di eventuale pubblicazione di un prospetto informativo o di autorizzazione di autorità competenti.

Articolo 6) Azioni

La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni, senza indicazione del valore nominale.

Le azioni hanno uguale valore, e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 del Codice Civile.

Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto, sequestro.

Le azioni sono nominative, indivisibili e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-*bis* e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").

Articolo 7) Trasferibilità delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili ai sensi di legge.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**").

Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del Codice Civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal Codice Civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse, anche in deroga, se del caso, al presente statuto.

Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari concretasse il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del Codice Civile, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile nei confronti delle società con azioni quotate.

In particolare, qualora le Azioni ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi dell'articolo 2325-*bis* del Codice Civile, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge, ivi compreso quando le Azioni siano negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

Articolo 8) Obbligazioni, finanziamenti e conferimenti

La società può emettere obbligazioni, nominative, anche convertibili e "cum warrant", warrants o altri strumenti finanziari conformemente alle vigenti disposizioni normative, determinando le condizioni del relativo collocamento.

L'Assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari, anche convertibili, nei termini previsti dalla legge, a norma dell'art. 2420-ter del Codice Civile.

La società può comunque acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

Articolo 9) Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF, ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento all'offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 9 bis) Obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF

A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14

maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti Consob**"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Articolo 9 ter) Identificazione degli azionisti

La Società, ai sensi dell'articolo 83-*duodecies* TUF, può richiedere, anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società.

La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**Consob**") con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 147-*ter* TUF oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo

note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.

Articolo 9 quater) Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni

La Società che richiada a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il *Nominated Adviser* e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli Azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente Azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero - ricorrendone particolari condizioni - salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

Articolo 10) Partecipazioni rilevanti - Patti parasociali - Disciplina applicabile

Per tutto il periodo in cui le azioni siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, in dipendenza della negoziazione delle Azioni su AIM Italia - e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia - sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ("**Disciplina sulla Trasparenza**") prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati dalla Consob (nonché gli orientamenti espressi da Consob in materia), come richiamate dal Regolamento emittenti di AIM Italia, come di volta in volta integrato e modificato ("**Regolamento Emittenti AIM Italia**"). In tale periodo gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi partecipazione nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "capitale" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggioranza del voto) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia (la "**Partecipazione Significativa**") e qualsiasi "**Cambiamento Sostanziale**" come definito nel Regolamento

R. L. O. K. P. M.

Emittenti AIM Italia, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società. La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al consiglio di amministrazione presso la sede legale della Società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (o il diverso termine di volta in volta previsto dalla disciplina richiamata) dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella società sia pari o superiore alle soglie previste.

La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" deve identificare l'azionista, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti AIM Italia. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto o, comunque, il contributo determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 codice civile.

Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-*bis* codice civile, 111-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e 116 TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse, anche in deroga, se del caso, al presente statuto.

Nella misura in cui l'ammissione al sistema multilaterale di negoziazione concretasse il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati

ai sensi dell'articolo 2325-*bis* codice civile, trovano altresì applicazione le norme dettate dal codice civile nei confronti delle società con azioni quotate.

ASSEMBLEA

Articolo 11) Convocazione e Luogo

L'assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia.

Articolo 12) Avviso di convocazione

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.

L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Milano Finanza o Italia Oggi.

I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato su almeno uno dei quotidiani sopra indicati, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 13) Assemblea totalitaria

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli altri aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea (anche in teleconferenza ai sensi del successivo Articolo 16) la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza del Collegio Sindacale.

Articolo 14) Convocazione annuale

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo

almeno una volta all'anno entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Articolo 15) Intervento all'assemblea

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'AIM Italia o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'articolo 83-sexies TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

Articolo 16) Assemblea in teleconferenza

L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio, video o tele conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- * sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- * sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- * sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- * vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

In tutti i luoghi audio video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere

predisposto il foglio delle presenze.

Verificandosi i presupposti di cui sopra, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 17) Rappresentanza in assemblea

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Articolo 18) Presidenza

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza del presidente del Consiglio di Amministrazione, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti: nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

Articolo 19) Verbale dell'assemblea

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge - ovvero quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.

Articolo 20) Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge.

Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sul AIM Italia, e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento

Emittenti AIM Italia; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle azioni della società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia.

Articolo 21) Competenza dell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

In concorso con la competenza assembleare, spettano - alla competenza dell'organo amministrativo - le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli artt. 2365, secondo comma e 2446, ultimo comma, Codice Civile.

Articolo 22) Quorum

L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria in prima ed in seconda convocazione deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 9 *quater*.

Il calcolo del *quorum* costitutivo è effettuato una sola volta all'inizio dell'assemblea.

Articolo 23) Quorum convocazioni successive

I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

Articolo 24) Assemblee speciali

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritto di voto.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 25) Amministratori

Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Articolo 26) Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri. Tutti i membri dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del TUF.

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla durata in carica.

Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate del *curriculum* professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Resta inteso che in caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM Italia, almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, che sia stato preventivamente individuato o positivamente valutato dal *Nominated Adviser*, ai sensi del Regolamento AIM Italia.

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di

Roberto Maffei

Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

Risulta inoltre eletto un Consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge. In particolare, per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e di statuto senza osservare il procedimento sopra previsto.

Articolo 27) Convocazione del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera, con telegramma,

telex o messaggio di posta elettronica almeno cinque giorni prima a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il direttore generale, se nominato, partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione; qualora non sia amministratore ha facoltà di intervento ma non di voto.

Articolo 28) Quorum delibere Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse previsioni di legge.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Articolo 29) Presidenza e Verbale delle riunioni del Consiglio

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provveda l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 30) Riunioni del Consiglio in teleconferenza

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video, audio o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Articolo 31) Sostituzioni degli amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2386 codice civile, con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Qualora sia cessato un Amministratore indipendente, l'amministratore cooptato dovrà: (1) essere in possesso dei

M...
R...

requisiti di indipendenza; e (ii) essere stato preventivamente individuato o positivamente valutato dal *Nominated Adviser*.

Qualora sia cessato un amministratore eletto dalla lista risultata seconda per numero di voti, l'amministratore cooptato sarà il primo dei non eletti dalla originaria lista di minoranza.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Resta fermo l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.

Articolo 32) Decadenza degli amministratori

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della metà se di numero pari, o della maggioranza se di numero dispari, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si intenderà decaduto l'intero Consiglio, con effetto dalla accettazione di metà dei nuovi amministratori nominati dall'assemblea di cui al seguente capoverso.

L'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica od anche da uno solo di essi.

Articolo 33) Poteri di gestione dell'organo amministrativo

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta, in via non esclusiva, la competenza per adottare le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli artt. 2365, secondo comma e 2446, ultimo comma, Codice Civile.

Articolo 34) Delega di attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi.

Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Il Consiglio può costituire al proprio interno Comitati o Commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.

Articolo 35) Comitato esecutivo

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di tre ad un

massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il direttore generale non amministratore partecipa alle riunioni del comitato esecutivo con facoltà di intervento ma non di voto.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Articolo 36) Funzionamento del Comitato esecutivo

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

Articolo 37) Direttore generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.

Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Articolo 38) Rappresentanza

La rappresentanza della società spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli amministratori delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dal presente Statuto è generale, salve le limitazioni risultanti dalle delibere di nomina.

Oltre al direttore generale, l'organo amministrativo può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

Articolo 39) Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 Codice Civile.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle

Amministratore

Rodolfo Agnelli

forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 40) Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 Codice Civile; è composto di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. Tutti i sindaci dovranno essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.

Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono

tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) del comma che precede.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del Codice Civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

In ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.

L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o tele conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 41) Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito registro, nominata dall'assemblea ai sensi della normativa applicabile.

Il compenso dovuto al soggetto incaricato del controllo contabile è determinato dall'assemblea.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 42) Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e delle conseguenti formalità, a norma di legge.

Articolo 43) Utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno attribuiti al capitale proporzionalmente, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, ovvero di mandarli in tutto od in parte all'esercizio successivo.

RECESSO

Articolo 44) Recesso

Il diritto di recesso - oltre che negli altri casi previsti dal presente Statuto e dalla legge - compete al socio che non abbia consentito nelle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più delle cause di recesso previste dallo statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Nel caso in cui la società sia o divenga soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai soci spetterà il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 *quater* del Codice Civile.

Articolo 45) Termini e modalità del recesso

Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437 *bis* del Codice Civile.

Articolo 46) Liquidazione del socio receduto

Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2437 *ter* del Codice Civile.

In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

PATRIMONIO DEDICATO

Articolo 47) Competenza

I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera dell'organo amministrativo.

Nello stesso modo deve essere autorizzata la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447 *bis* lettera b) del Codice Civile.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 48) Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge, ed in tali casi la liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato/i, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, dalla assemblea dei soci, che determina anche le modalità di funzionamento.

Articolo 49) Poteri del liquidatore

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore compete il potere con rappresentanza di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti; per la cessione dell'azienda relativa all'impresa sociale o di singoli suoi rami occorre comunque la preventiva autorizzazione dei soci.

Articolo 50) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM Italia, *pro tempore* vigenti.



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

